

**N. 189/19 IE**



**TRIBUNALE DI RIETI**

\*\*\*\*\*

Il Tribunale

composto dai Magistrati:

Dott. Carlo Sabatini

Presidente est.

Dott. Alessio Marinelli

Giudice

Dott.ssa Virginia Arata

Giudice


vista la richiesta avanzata in data 6/11/19 dalla difesa di LORENZONI Giacomo; sentite le parti, all'udienza del 6/10/20 cui si è pervenuti (dopo la fondata remissione al Collegio da parte del giudice monocratico inizialmente assegnatario del provvedimento) dopo i differimenti delle udienze del 28/1/20, per adesione del difensore ad astensione proclamata dalle associazioni forensi; e del 7/4/20, ai sensi del DL 17/20 e successive modifiche e integrazioni;

acquisito il parere del P.M.

**OSSERVA**

Viene chiesta la revoca della parte della sentenza n. 230/12 con la quale questo Tribunale, in composizione collegiale, nel condannare il Lorenzoni per vari titoli di reato anche di materia urbanistica disponeva tra l'altro la rimessione in pristino dei luoghi, a norma dell'art. 181 co. 2 D.Lvo 42/04: richiesta che non appare però fondata.

A handwritten signature, possibly of the President of the Court, consisting of a stylized letter 'R'.



La difesa richiama infatti correttamente l'orientamento giurisprudenziale che non attribuisce alle statuizioni amministrative, accessorie alla decisione penale, natura di giudicato intangibile, e ne consente la rivisitazione ove mutino i presupposti di fatto e diritto in base ai quali era stata pronunciata tale statuizione (oltre alle massime evocate in atti, si veda Sez. 3, n. 1158 del 08/11/2016: *“In tema di tutela paesaggistica, l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a seguito di violazione dell'art. 1 sexies del D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, oggi sostituito dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ha natura di sanzione amministrativa e deve intendersi come emesso allo stato degli atti; conseguentemente, sussiste l'obbligo di verifica in sede esecutiva del permanere della incompatibilità paesaggistica di quanto realizzato, con possibilità di revoca dell'ordine stesso ove risulti accertata la legittimità e compatibilità paesaggistica delle opere”*).

Va però considerato che nel caso di specie tale sopravvenuta compatibilità è stata argomentata sulla nota n. U.0840723 del 21/10/19 della Regione Lazio, che richiama espressamente – quanto alla effettiva estensione dell'area boscata che sarebbe luogo al vincolo che si assumeva violato – la nota del Comune di Vacone n. 1912 del 9/10/14: che nel riperimetrare tale area certificava ‘che la particella 11 del Fg. 1 del Catasto terreni del Comune di Vacone è interamente priva di vincoli paesaggistici causati dalla presenza di bosco’ (il sottolineato è di chi scrive), richiamando dunque (anche nel corpo della motivazione, ad esempio citando la delibera del C.C. n. 21/14) un'unica e ben specificata porzione di terreno. Non può allora non rilevarsi come i capi 2 e 2 bis della rubrica, in base ai quali sono state pronunciate la condanna e l'accessoria sanzione amministrativa, riguardino in realtà porzione più ampia di terreno, le partt. di cui al F. 1 nn. 2 e 11, e al F. 2 n. 49, che non risultano dunque oggetto della rivisitazione da parte della competente P.A.





Posto che da tale comparazione, in base alla mera verifica comparativa demandata a questo Collegio (che non può svolgere attività istruttoria ulteriore, che si verrebbe a sovrapporre indebitamente con quella della pronuncia di merito) non emerge la sopravvenuta incompatibilità del giudicato ne discende il rigetto dell'istanza

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Rieti, 27/10/20

Il Presidente ost.

Dott. Carlo Sabatini

